

- prescelti unitamente ad una previsione di massima delle altre spese di cui al precedente punto f);
- i) all'istanza di autorizzazione deve essere allegata, unitamente al certificato o all'auto-dichiarazione di residenza del richiedente e a tutta la documentazione attestante il diritto al contributo, la prescrizione dello specialista così come specificato nei punti precedenti;
- l) i Direttori Generali delle ASL, prima di rilasciare la prescritta autorizzazione, verificato l'effettivo possesso dei requisiti, devono richiedere la disponibilità finanziaria al Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Assessorato alle Politiche della salute che la rilascerà sino all'esaurimento dei fondi assegnati al competente capitolo del bilancio regionale seguendo l'ordine cronologico di arrivo al proprio registro di protocollo;
- m) la procedura di cui ai precedenti punti h) e i) deve essere ripetuta ad ogni ciclo riabilitativo;
- n) a conclusione del ciclo di riabilitazione, i soggetti interessati, con riferimento alla già acquisita autorizzazione preventiva, chiedono al Direttore generale della ASL l'assegnazione del contributo presentando la documentazione delle spese sostenute con l'indicazione del codice fiscale;
- o) a corredo dell'istanza di liquidazione del contributo, deve essere prodotta una dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, con la quale il richiedente attesti che per il trattamento in questione non è stato richiesto e/o ottenuto alcun contributo da parte di altri enti pubblici;
- p) il Direttore generale della ASL, a seguito della dovuta positiva istruttoria circa la validità della documentazione prodotta, procede alla liquidazione del contributo inviando, successivamente, all'Assessorato regionale alle Politiche della salute, Settore Assistenza ospedaliera e specialistica, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una scheda riepilogativa degli interventi contributivi effettuati al fine del rimborso di quanto anticipato;

- q) la partecipazione regionale, così come stabilito nei punti precedenti, è fissata nella misura massima del 80% del totale delle documentate spese sostenute;
- r) per l'anno 2006, sempre nel limite dei già impegnati fondi indicati dall'art. 40 della L.R. n. 26/06, pari ad Euro 150.000, i Direttori generali delle ASL potranno raccogliere le istanze degli aventi diritto per le quali il Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica procederà all'assegnazione dei contributi seguendo l'ordine cronologico di effettuazione dei cicli di riabilitazione.

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2007, n. 474

Approvazione schema di "Intesa interistituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Puglia per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico della Regione Puglia".

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dai Dirigenti del Settore Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO:

- che l'art. 9 della Costituzione assegna allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali, che insieme compongono la Repubblica, la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- che ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157,

le funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle Regioni in cooperazione tra loro;

- che ai sensi dell'art. 135 del medesimo d.lgs. n. 42/2004, come modificato dal d.lgs. n. 157/2006, l'approvazione, da parte delle Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, di piani paesaggistici, ovvero di piani territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, costituisce lo strumento primario per la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- che, in particolare, l'art. 143, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 42/2004, come modificato dal d.lgs. n. 157/2006, prevede che le singole Regioni, il Ministero per i BBAACC e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio possano stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici;

CONSIDERATO:

- che la Regione Puglia, sta dando avvio alla predisposizione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).
- l'elaborazione congiunta del P.P.R. con il Ministero per i BBAACC e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in ragione della novellata disciplina di cui all'art. 143, comma 3, del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, rivesta particolare interesse e rilevanza.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare lo schema di "INTESA INTERISTITUZIONALE TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E LA REGIONE PUGLIA PER L'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE PUGLIA", di cui si condividono i contenuti, e che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 40, lett. K, della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
- di approvare lo schema di "INTESA INTERISTITUZIONALE TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E LA REGIONE PUGLIA PER L'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE PUGLIA", di cui si condividono i contenuti, e che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

Allegato n.1

INTESA INTERISTITUZIONALE

TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E LA REGIONE PUGLIA PER L'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO PAESAGGISTICO DELLA REGIONE PUGLIA.

Addì presso la sede della Regione Puglia sono presenti:

- il Ministro ai beni e le attività culturali o suo delegato.....
.....;
- il Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare o suo delegato
.....;
- il Presidente della G.R. della Puglia o suo delegato
.....;

i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato ed integrato dal d. lgs. 24 marzo 2006 n. 157

Premesso

- che l'art. 9 della Costituzione assegna allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali, che insieme compongono la Repubblica, la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
- che ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal d. lgs. 24 marzo 2006 n. 157, le funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle Regioni in cooperazione tra loro;
- che ai sensi dell'art. 135 del medesimo d. lgs. n. 42/2004, come modificato dal d. lgs. n. 157/2006, l'approvazione, da parte delle Regioni, anche in collaborazione con lo Stato, di piani paesaggistici, ovvero di piani territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, costituisce lo strumento primario per la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio;
- che, in particolare, l'art. 143, comma 3, del medesimo d. lgs. n. 42/2004, come modificato dal d. lgs. n. 157/2006, prevede che le singole Regioni, il Ministero per i BBAACC e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici;

- che la Regione Puglia, sta dando avvio alla predisposizione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
- che i Ministeri e la Regione considerano di particolare interesse e rilevanza l'elaborazione congiunta del P.P.R. in ragione della novellata disciplina di cui all'art.143, comma 3, del Codice dei Beni culturali e del Pesaggio;

tutto ciò premesso stipulano e convengono quanto segue

ART. 1

(Premesse)

1. Le sovraestese premesse costituiscono parte integrante di questa intesa interistituzionale.

ART. 2

(Oggetto dell'intesa)

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione Puglia convengono, con la presente intesa, di procedere all'elaborazione congiunta, ai sensi dell'art. 143, comma 3, del "Codice dei beni Culturali e del paesaggio", del nuovo P.P.R. della Regione Puglia.
2. Tutte le attività da svolgersi e le misure organizzative da adottarsi ai fini della elaborazione congiunta saranno improntate al principio di leale collaborazione.

ART. 3

(Parametri ed indirizzi generali)

1. In sede di elaborazione congiunta del P.P.R. verranno assunti quali parametri normativi principali, le disposizioni degli articoli 135, comma 2 e comma 3; 143; 144 e 145 del d. lgs. n. 42/2004, come modificato ed integrato dal d. lgs. n. 157/2006.
2. Si conviene che l'elaborazione congiunta del P.P.R. a valenza paesaggistica verrà comunque adeguata ai contenuti dello schema generale di convenzione di cui all'art. 156, comma 2 del D. Lgs 42/2004, come modificato dal D.Lgs. 157/2006.

ART. 4

(Modalità operative)

1. I Ministeri e la Regione convengono che la modalità ottimale dell'elaborazione congiunta è il coinvolgimento diretto e continuo, nel procedimento di elaborazione del piano, delle strutture e competenze tecniche e giuridiche delle Amministrazioni statali, in particolare della Direzione Regionale ai Beni ed alle Attività Culturali per la Puglia.

2. Le strutture e gli esperti regionali preposti all'elaborazione del P.P.R. avranno cura di assicurare la circolazione e lo scambio delle analisi e degli elaborati intermedi, via via messi a punto, anche in forma provvisoria, e di invitare i referenti delle Amministrazioni statali a periodici incontri e confronti, tenendo debito conto delle osservazioni da essi formulate al fine di assicurare la conformità della struttura previsionale e precettiva del piano ai parametri normativi indicati nel precedente articolo 3.

3. I referenti ministeriali e regionali impronteranno la loro collaborazione ai fini dell'elaborazione del P.T.R. ai principi di informalità, celerità e disponibilità.

Bari,

Il Ministro ai beni e le attività culturali

..... _____

Il Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare

..... _____

Il Presidente della G.R. della Puglia

..... _____